

E' necessario attuare il federalismo

di Luca Antonini e Matteo Barbero

La Corte di giustizia europea apre alla possibilità di introdurre forme di fiscalità di vantaggio a livello regionale. La Corte, infatti, ha deciso la causa C-88/03, affermando la compatibilità con il diritto comunitario delle agevolazioni adottate da enti territoriali interni, diversi dallo Stato. Perché l'Italia non perda le possibilità aperte dalla sentenza, però, bisogna attuare il federalismo fiscale: l'autonomia sul piano tributario è infatti la condizione posta dalla Corte per ritenere legittime le fiscalità di vantaggio regionali.

La pronuncia corregge l'orientamento della Commissione, che ha sempre sacrificato la possibilità di introdurre agevolazioni regionali sull'altare di un'interpretazione rigida del divieto di aiuti di Stato, con particolare riguardo al requisito della «selettività territoriale». La Commissione, fino a questo momento, ha qualificato come aiuti di Stato le agevolazioni regionali, ritenendole selettive, in grado di avvantaggiare i soli residenti in certi territori. Queste misure sono state finora tollerate in deroga al divieto generale di aiuti di Stato dell'articolo 87 del Trattato Ce, previo nulla osta da parte della stessa Commissione ed entro limiti temporali e quantitativi ristretti.

Questo orientamento ha complicato la difesa, da parte degli Stati europei più grandi, dalla concorrenza fiscale degli Stati più piccoli. Ad esempio, l'Irlanda, in pochi anni, ha dimezzato la pressione fiscale in particolare per le imprese. Ne è risultata aumentata la competitività del sistema irlandese e la sua capacità di attrarre investimenti, anche e soprattutto dall'estero. Se si fosse voluta attuare una politica fiscale analoga in una regione italiana, non sarebbe stato possibile, proprio per l'orientamento restrittivo della Commissione. Eppure il Pil della Lombardia, ad esempio, supera di quattro volte quello irlandese (oltre 250 miliardi contro circa 60, ma il solo fatto di essere una regione di uno Stato avrebbe fatto scattare il criterio della selettività, perché il regime-fiscale lombardo sarebbe stato qualificato come derogatorio rispetto a quello nazionale.

Un orientamento anacronistico, poco conciliabile con la tendenza verso il federalismo che negli ultimi anni ha caratterizzato gli Stati europei. Segnali a favore dell'ammissibilità di fiscalità di vantaggio regionali di recente sono arrivati anche dal Parlamento europeo, attraverso l'approvazione del rapporto Hokmark che ha sostenuto la necessità di «un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali». Ora la presa di posizione della Corte di giustizia ha sgombrato il Campo da equivoci e tentennamenti. Ma la sentenza ha posto anche una condizione decisiva. La Corte, infatti, ha respinto il ricorso del Portogallo, che si opponeva alla qualificazione come aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali decise dalle Azzorre. Tuttavia, la sentenza non ha seguito l'orientamento della Commissione, ma ha accolto la tesi dell'Avvocato generale Geelhoed, ritenendo che le agevolazioni adottate da enti regionali non siano selettive purché varate «nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale». In altre parole, si deve trattare di misure decise da enti dotati di sufficiente autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale». Solo in questo caso sfuggono al generale divieto di aiuti di Stato. In Italia il tema della fiscalità di vantaggio (specialmente per il Mezzogiorno) è stato rilanciato da entrambi gli schieramenti politici. Per non perdere le possibilità aperte dalla

pronuncia occorre realizzare quanto prima, dunque, il federalismo fiscale. La mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rischia quindi di far perdere alle Regioni un'occasione.